

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5154

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DI BIAGIO**

Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio
del Ministero della difesa

Presentata il 20 aprile 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la ristrutturazione delle Forze armate e con l’adozione del modello professionale il criterio di gestione dei cosiddetti «alloggi di servizio» necessita di un’importante riorganizzazione.

L’articolo 297, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 2, commi da 627 a 631, e successivamente abrogati) stabilisce: «in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale (...), il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’articolo 231, comma 4 ».

Il medesimo codice, all’articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla continuità della conduzione dell’alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l’alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT ».

Il citato codice dell’ordinamento militare non ha però recepito quanto originariamente sancito dalla legge n. 244 del

2007 depennando, di fatto, la tutela per le famiglie non in grado di acquistare l'immobile: tutela invece riconosciuta dalla citata legge n. 244.

Ne emerge una seria compromissione di quanto sancito originariamente con conseguente svilimento dell'originaria *mission*. Per queste ragioni credo sia necessario approvare norme che consentano di valorizzare il patrimonio esistente attraverso l'alienazione di parte di esso

agli attuali utenti e il reinvestimento degli utili da parte del Ministero della difesa.

Sono questi gli elementi qualificanti per affrontare la questione degli alloggi militari che può essere risolta soltanto in un quadro di azioni positive sospendendo le procedure di sfratti generalizzati, dalle quali scaturirebbe, come tra l'altro sta accadendo, soltanto un forte contenzioso amministrativo e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Piano di vendite).

1. Gli utenti di alloggi di servizio classificati ai sensi dell'articolo 297, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti, anche con titolo di concessione scaduto o ai loro coniugi superstiti non legalmente separati o divorziati, di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non inferiore a tremila unità.

3. Ai fini dell'alienazione lo stato degli alloggi di cui al comma 2 deve essere conforme alla normativa vigente in materia di abitabilità.

4. Il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore dell'immobile ridotto del 40 per cento, ovvero del 50 per cento in caso di alienazione di interi stabili, composti almeno da tre unità immobiliari, attraverso un unico mandato collettivo.

5. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, con le modalità e con le procedure previste dal capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Clausole di salvaguardia).

1. Agli utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 1, con reddito familiare non superiore a quello annualmente stabilito dagli articoli 286 e 306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia compreso e convivente un soggetto disabile, che non intendono acquistare l'alloggio di cui fruiscono è assicurata la facoltà di conservarne l'uso, con applicazione del medesimo canone di concessione.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino al completamento del piano di vendite di cui all'articolo 1 sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

ART. 4.

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 5.

(Disposizione finanziaria).

1. I proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui alla presente legge sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0060090